MISURE URGENTI IN MATERIA DI PARCHEGGI E DI TRASPORTI

Art. 2

Riassegnazione di fondi per la realizzazione dei programmi urbani parcheggi

Le regioni che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non abbiano provveduto ad approvare la seconda annualita' del programma urbano parcheggi di cui all'articolo 3 della legge 24 marzo 1989, n. 122, ovvero la seconda e terza annualita' di cui all'articolo 6 della medesima legge, devono provvedere nel termine di novanta giorni. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza, provvede a revocare le somme assegnate a regioni e comuni, rispettivamente, ai sensi degli articoli 3 e 6 della legge 24 marzo 1989, n. 122, per la parte non utilizzata con l'approvazione di specifici programmi. Il provvedimento di revoca puo' avvenire anche a parziale modifica di eventuali trasferimenti previsti da disposizioni legislative. Le risultanti disponibilita', per effetto della revoca di cui al comma 2, sono riassegnate con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, su conforme parere della Conferenza, alle regioni ed ai comuni che abbiano completato i programmi relativi, rispettivamente, agli articoli 3 e 6 della legge 24 marzo 1989, n. 122. La ripartizione sara' effettuata tenendo conto, per ciascun ente interessato, dei criteri indicati, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla Conferenza.

Versione in vigore dal 1 giugno 1994, non più in vigore dal 1 agosto 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di parcheggi e di trasporti
Estremi	Decreto-legge 30 maggio 1994, n. 326
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 giugno 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-parcheggi-e-di-trasporti-326-1994/art-2-riassegnazione-di-fondi-per-la-realizzazione-dei-programmi-urbani/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it